

## Relazione illustrativa

Le modifiche al d.P.R. 10 marzo 1998 n.76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, già innovato con il d.P.R. n. 250 del 2002 e con il d.P.R. n. 82 del 2013, si rendono necessarie per adeguare il regolamento ai mutamenti normativi intervenuti.

La recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

Si rappresentano di seguito le modifiche necessarie.

L'articolo 1 resta invariato.

L'articolo 2, comma 1, aggiunge, tra gli interventi straordinari ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, quelli per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica circoscrivendone l'estensione agli edifici di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, con esplicita inclusione degli immobili destinati ad uso scolastico di proprietà del Fondo edifici di culto, di cui all'articolo 56 della legge 222 del 1985, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno.

Nella formulazione dell'articolo 2, comma 3, relativo alle calamità naturali, è stata introdotta la modifica lessicale del termine " meteorologico" e, a fini di chiarezza e omogeneità di trattamento, è stata prevista l'inclusione, accanto agli interventi relativi ai beni culturali, di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, degli interventi per gli edifici di proprietà pubblica e del FEC adibiti all'istruzione scolastica, qualora gli stessi siano danneggiati o distrutti dalla medesime tipologie di fenomeni riferibili alle calamità naturali.

Analogamente nell'articolo 2, comma 5, relativo alla conservazione dei beni culturali, sono stati inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico artistico.

All'articolo 2, dopo il comma 5, è stato introdotto il comma 5.1, che disciplina le caratteristiche degli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, analogamente a quanto disposto dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 per le quattro categorie di intervento in precedenza



considerate e il comma 5.2. al fine di limitare la domanda riguardante un intervento ricadente in più tipologie ad una sola delle tipologie previste

L'articolo 2, comma 5 bis, comma 6, è stato adeguato includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando il principio della straordinarietà degli interventi ammessi da intendersi tali quando non sono compresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse e per l'edilizia scolastica in particolare quando non sono oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

Analogamente i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 2-bis sono modificati sostituendo la parola "quattro" con la parola "cinque" in riferimento alle categorie ammesse a contributo.

Ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 2-bis è stato specificato ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e del conseguente piano di riparto che occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità, urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi, nonché di prevedere di concentrare le risorse per specifici interventi ove l'importo a disposizione delle stesse sia inferiore o uguale ad un milione di euro.

L'articolo 3 è stato modificato al comma 1 precisando che l'Allegato A costituisce modello di domanda per le categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. E' stato inserito il comma 1-bis introducendo un apposito modello di domanda ( Allegato A-bis) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica" precisando che i soggetti abilitati a presentare istanza sono i Comuni le Province e le Pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato sostituendo le parole " procede alla valutazione" con la locuzione più precisa " acquisisce la valutazione sulle singole iniziative espressa dalle Commissioni di cui al comma 2" ( Commissioni tecniche di valutazione degli interventi ). Al comma 2, in luogo di quattro commissioni tecniche di valutazione ne sono state previste cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti. E' stato inserita la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000. Ciò al fine di poter rispettare i termini procedurali anche dovendo fronteggiare un numero molto elevato di domande (attualmente le domande si attestano su una media annua di 1500 per le quattro categorie classiche, senza tenere conto della previsione di una crescita esponenziale con l'introduzione della categoria dell'edilizia scolastica).

L'articolo 6, comma 1, è stato adeguato all'introduzione dell'Allegato A- bis per gli interventi della categoria " edilizia scolastica".

L'articolo 8, al comma 4, recepisce l'esigenza di chiarire le modalità di corresponsione del contributo, al comma 5, registra il cambiamento del numero delle tipologie di intervento che passano da quattro a cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti e, al comma 6, estende alla nuova categoria degli interventi sugli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica l'obbligo di presentare con la relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere ovvero il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.



La modifica proposta all'articolo 8-ter, comma 3, consiste nel precisare che la procedura per l'utilizzazione dei risparmi sia effettuata entro un anno dalla conclusione dei lavori.

E' stato aggiunto l'Allegato A-bis, quale modello di domanda per l'accesso al contributo per la categoria dell'edilizia scolastica, conformato sulle specificità degli interventi medesimi.

E' stato alla fine dell'Allegato B incluso il punto 5 denominato "Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica", concernenti gli elementi tecnici previsti specificatamente per la nuova categoria .



## Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di d.P.R. modifica alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, già innovato con il d.P.R. n. 250 del 2002 e con il d.P.R. n. 82 del 2013, per adeguare il regolamento ai mutamenti normativi intervenuti con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 206, della citata legge di stabilità ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta, alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

Le modifiche si rendono necessarie per allineare le disposizioni regolamentari all'introduzione della nuova categoria dell' "edilizia scolastica".

Gli articoli 2 e 2-bis sono stati adeguati includendo la nuova tipologia di interventi nelle relative disposizioni.

L'articolo 3 è stato modificato al comma 1 precisando che l'Allegato A costituisce modello di domanda per le categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. E' stato inserito il comma 1-bis introducendo un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica precisando che i soggetti abilitati a presentare istanza sono i Comuni, le Province e le Pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, prevede l'ampliamento del numero delle Commissioni di valutazione degli interventi, da quattro a cinque, per far fronte alla valutazione delle istanze relative alla nuova categoria di intervento. E' prevista altresì la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000. Ciò al fine di poter rispettare i termini procedurali anche dovendo fronteggiare un numero molto elevato di domande (attualmente le domande si attestano su una media annua di 1500).

La modifica proposta all'articolo 8-ter, comma 3, consiste nel precisare che la procedura per l'utilizzazione dei risparmi sia effettuata entro un anno dalla conclusione dei lavori.

Al riguardo, si rappresenta che la partecipazione sia alle Commissioni di valutazione sia alle Commissioni di monitoraggio è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto connessa agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.




Il regolamento non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



11 AGO. 2014



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo:** SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
**RECANTE:** REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER  
L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE A NORMA DELLA LEGGE 20  
MAGGIO 1985, N.222 .

**Referente:** Cons. Anna Gargano – Coordinatore dell'Ufficio per la concertazione  
amministrativa e il monitoraggio – dr.ssa Anna Mariagrazia Crescenzi -  
Coordinatore del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione  
dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio

### *SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

#### ***A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;***

L'intervento regolatorio intende modificare alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni per allineare le disposizioni regolamentari al dettato della legge n.147 del 2013 che ha introdotto una nuova categoria beneficiaria della quota dell'otto per mille a gestione statale.

Infatti l'articolo 1, comma 206, della legge n.147 del 2013 ( legge di stabilità 2014) ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta, alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

La modifica normativa richiede che si adegui di conseguenza il regolamento che definisce i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF statale, contenuto nel d.P.R. 10 marzo 1998 n.76, con l'inclusione delle modalità specifiche riferite alla nuova categoria dell'edilizia scolastica, al fine di assicurarne omogeneità di trattamento con le restanti tipologie.

Pertanto, l'intervento regolatorio introduce le modalità specifiche per disciplinare la nuova categoria dell'edilizia scolastica in aggiornamento del Regolamento 10 marzo 1998, n. 76.



**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Lo schema di regolamento è finalizzato a realizzare un intervento di integrazione della normativa senza il quale la previsione introdotta con la legge n.147 del 2013 non può trovare attuazione. La modifica assicura alla nuova categoria un trattamento omogeneo alle restanti.

**C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

L'indicatore del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato, sotto il profilo tecnico operativo, dall'effettivo conseguimento delle finalità di omogeneità di distribuzione della contribuzione tra le cinque tipologie di intervento ammesse.

**D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nel regolamento sono i Comuni, le Province e le amministrazioni statali che siano proprietarie di edifici ad uso scolastico.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Lo schema di regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, svolta attraverso scambio di documentazione scritta, incontri con rappresentanti delle singole amministrazioni nel corso di apposite riunioni tecniche presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo. Lo schema, in particolare, è stato definito in sede di Tavolo tecnico tra le Amministrazioni competenti per materia (*Ministero degli affari esteri per la fame nel mondo; Dipartimento della protezione civile per le calamità naturali; Ministero dell'interno per assistenza ai rifugiati; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la conservazione dei beni culturali; Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'edilizia scolastica*).

Sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, pareri risultati favorevoli con osservazioni e condizioni integralmente recepite nel testo normativo. Per gli approfondimenti si rimanda alla relazione illustrativa.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

E' stata analizzata la valutazione dell'opzione di non intervento. Tuttavia si è acclarato che le modifiche fossero necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alla modifica normativa intercorsa che non avrebbe potuto trovare altrimenti attuazione.

**SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Non esistono opzioni alternative alla modifica del regolamento.



Gli effetti positivi dell'intervento regolatorio sono stati valutati nel corso dei lavori istruttori svolti con le amministrazioni competenti. Il metodo di analisi utilizzato si è concentrato sul confronto tra i principali costi e benefici rilevati nel caso di non intervento (opzione zero) rispetto alla situazione successiva all'intervento regolatorio (opzione scelta). Si rappresenta che l'opzione zero non avrebbe consentito l'omogeneità di trattamento della nuova categoria dell'edilizia scolastica delle restanti tipologie ( fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali).

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:*

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dal consentire l'attuazione dell'articolo 1, comma 206, della legge n.147 del 2013.

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Non vi sono effetti che incidano sulle PMI.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

L'intervento non introduce obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma si inserisce nel quadro degli obblighi informativi già previsti a carico delle quattro categorie beneficiarie alle quali si aggiunge quella oggetto di integrazione del provvedimento e che, quindi, sono confermati perché necessari alla trasparenza e alla sicurezza del procedimento.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.



**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Non si ravvisa alcun impatto diretto del regolamento sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del paese.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

La sezione descrive:

**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono le amministrazioni competenti, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);**

Non sono previste particolari forme di pubblicità. E' prevista la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul medesimo sito web saranno riportati i dati relativi alla procedura.

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Le attività di controllo delle attività attuative sono eseguite con i mezzi ed il personale a disposizione del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo e non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di apposite Commissioni, la partecipazioni alle quali è gratuita e il cui funzionamento è connesso alle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Non vi sono meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, con particolare riguardo agli effetti di trasparenza, di semplificazione, di una equa ed omogenea distribuzione delle risorse e di una migliore gestione dei fondi.

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di una revisione della disciplina attraverso modifiche e integrazioni.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non trattasi di normativa di recepimento di direttive europee.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

**Amministrazione proponente:** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.  
**Referente:** Dipartimento coordinamento amministrativo  
**Referente ATN:** Anna Gargano

### **PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di provvedimento reca modifiche al d.P.R. 10 marzo 1998 n.76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, necessarie per adeguare il regolamento alle disposizioni della recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che, all'articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

L'intervento normativo assicura pertanto alla nuova categoria di beneficiari omogeneità di trattamento con le restanti tipologie.

Lo schema di provvedimento è coerente con il programma di Governo rientrando nelle attività di semplificazione e riassetto normativo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Legge 23 dicembre 1996, n. 664 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999", che all'articolo 3, comma 19, prevede l'emanazione di un regolamento con il quale stabilire i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".



- Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n.250, recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 76 del 1998 recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n.82, recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 76 del 1998 recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.
- Legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” articolo 1, comma 206 ( Legge di stabilità 2014).

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia direttamente riferite alle disposizioni dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione di norme delegificate.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti sulla medesima o analoga materia.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.



**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dal regolamento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La specificità dell'intervento normativo previsto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata effettuata con esito positivo.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al DPR n. 76 del 1998. Si prevedono, infatti, modifiche di alcuni periodi e integrazioni di commi al solo fine di adeguare l'intero procedimento di concessione dei contributi all'introduzione della nuova categoria relativa all'edilizia scolastica.

I commi aggiuntivi sono contraddistinti con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino pertinente (*bis,ter*); in caso d'integrale sostituzione i commi all'interno dell'articolo recano una propria numerazione progressiva.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nel provvedimento proposto non sono ravvisabili effetti abrogativi impliciti.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del regolamento non prevedono disposizioni che comportino un effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.** Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

